

D.Lgs. 10-9-2003 n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.

Articolo 19. Sanzioni amministrative.

(Omissis)

3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 7, del *decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181*, così come modificato dall'*articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297*, di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del *decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 novembre 1996, n. 608*, così come sostituito dall'*articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002*, e di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949, n. 264, così come sostituito dall'*articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002*, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4, del *decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181*, così come modificato dall'*articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297*, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni lavoratore interessato.

Articolo 86. Norme transitorie e finali.

(Omissis)

7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis del *decreto legislativo n. 181 del 2000* si intende riferito a tutte le imprese di somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

(Omissis)